

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 luglio 2011

che modifica le misure appropriate previste dalla decisione 2009/618/CE, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou, e che abroga tale decisione

(2011/465/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ e riveduto a Ouagadougou, Burkina Faso, il 22 giugno 2010 ⁽²⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 96,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

di concerto con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) La Repubblica di Guinea ha compiuto progressi nell'attuare gli impegni descritti nella lettera di cui all'allegato della decisione 2009/618/CE del Consiglio, del 27 luglio 2009, relativa alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di Cotonou ⁽⁴⁾, che subordina a talune condizioni la revoca delle misure previste.

(2) La Repubblica di Guinea ha compiuto progressi nel processo di transizione verso il ripristino dell'ordine costituzionale e l'istituzione di un regime democratico, in particolare grazie all'insediamento di un presidente che è espressione di elezioni presidenziali libere e trasparenti e alla nomina di un governo civile.

(3) L'organizzazione delle elezioni presidenziali e l'insediamento di un nuovo presidente rappresentano la realizzazione parziale dell'ultimo obiettivo definito nell'allegato della lettera allegata alla decisione 2009/618/CE.

(4) Il quarto e ultimo obiettivo, che segnerà la fine del periodo di transizione, non sarà raggiunto il 27 luglio 2011, data alla quale la decisione 2009/618/CE cesserà di produrre effetti.

(5) È pertanto opportuno aggiornare le misure appropriate alla luce dei progressi registrati nel ritorno all'ordine costituzionale, per poter tener conto dei progressi compiuti, e abrogare la decisione 2009/618/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure appropriate previste a titolo dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-UE sono precisate nella lettera in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2009/618/CE è abrogata.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 19 luglio 2012.

Essa è eventualmente riesaminata dopo un periodo indicativo di sei mesi, sulla base delle conclusioni di una missione dell'Unione europea da effettuarsi in loco.

Fatto a Bruxelles, addì 18 luglio 2011.

*Per il Consiglio**La presidente*

C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.

⁽⁴⁾ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 34.

ALLEGATO

PROGETTO DI LETTERA

Signor presidente,

Signor Primo ministro,

L'Unione europea si compiace dei progressi compiuti dalla Repubblica di Guinea per quanto riguarda il ritorno all'ordine costituzionale, in particolare in seguito alla serena conclusione delle elezioni presidenziali del 2010 e all'insediamento di un presidente legittimo e di un governo civile. L'elezione presidenziale appena conclusa rappresenta la prima consultazione realmente aperta e competitiva dall'indipendenza del paese e una tappa fondamentale per un ritorno alla legittimità democratica.

Siete ora di fronte all'enorme sfida di mettere il Vostro paese sulla via della stabilità e della crescita economica, compito che avete assunto facendo adottare un ambizioso programma di riforme. Consapevole delle difficoltà economiche e sociali con cui la Repubblica di Guinea si misura e per accompagnarVi in questo passaggio finale — ma pur sempre importante — della transizione politica, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di riesaminare le condizioni previste per l'ultima fase di rilancio della cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea, segnatamente la firma del documento di strategia nazionale e del programma indicativo nazionale (DSN/PIN) a titolo del 10° Fondo europeo di sviluppo (FES), che riguarderanno la cooperazione con la Repubblica di Guinea fino al 2013.

In applicazione di tale decisione, l'Unione europea potrà firmare il DSN/PIN con la Repubblica di Guinea non appena ultimato e previo invio da parte delle autorità guineane di una comunicazione formale all'Unione europea contenente un calendario dettagliato, elaborato e adottato dalle autorità competenti, in cui si preciseranno la data e le fasi previste per l'organizzazione delle elezioni legislative entro la fine del 2011.

Dopo la firma del DSN/PIN sarà possibile erogare i finanziamenti a sostegno diretto della popolazione, destinati ai servizi sociali di base. L'elaborazione tecnica degli altri progetti e programmi previsti in tali documenti, nonché di eventuali nuove operazioni della Banca europea per gli investimenti (BEI) ⁽¹⁾, potrà anch'essa proseguire, ma l'erogazione di tali finanziamenti sarà possibile solo dopo lo svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti.

L'Unione europea ritiene che, sebbene le elezioni presidenziali siano fondamentali nella transizione democratica, le elezioni legislative e l'insediamento della nuova assemblea eletta democraticamente restino decisivi per portare a termine la transizione ed instaurare un contesto democratico completo. Essa confida nello svolgimento delle elezioni legislative entro e non oltre l'ultimo trimestre del 2011, come annunciato dalle autorità guineane, e resta disponibile ad appoggiarne finanziariamente l'organizzazione (per un importo indicativo di 5 milioni di EUR).

L'Unione europea si impegna ad instaurare un dialogo politico regolare con il governo guineano nel quadro dell'articolo 8 dell'accordo di Cotonou, relativamente agli elementi essenziali di cui all'articolo 9 di tale accordo, segnatamente i diritti umani, i principi democratici e lo Stato di diritto, nonché la riconciliazione nazionale, la fine dell'impunità, le riforme nel settore della governance politica, giudiziaria ed economica e la riforma del settore sicurezza.

Il governo della Repubblica di Guinea può continuare a contare sull'appoggio e sull'accompagnamento dell'Unione europea nel suo percorso ambizioso di ritorno ad una crescita economica sostenibile e al benessere della popolazione.

Vogliate gradire, Signor presidente e Signor Primo ministro, i sensi della nostra più alta stima.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per l'Unione europea

⁽¹⁾ La misura non si applica alle operazioni di alleggerimento provvisorio già iniziate dalla BEI nell'ambito dell'iniziativa per i paesi poveri fortemente indebitati, ivi compresa la liquidazione degli arretrati sui prestiti FES gestiti dalla BEI.

ALLEGATO

PROSPETTO DEGLI IMPEGNI

Impegni del governo della Guinea	Impegni dell'Unione europea
1. Elaborazione e adozione da parte delle autorità competenti di un calendario dettagliato (data e fasi preliminari/operazioni preparatorie) per l'organizzazione di elezioni legislative entro la fine del 2011	1.1. Firma del DSN/PIN 10° FES a conclusione della fase di programmazione 1.2. Elaborazione tecnica dei progetti/programmi previsti dal DSN/PIN 1.3. Erogazione dei finanziamenti a sostegno diretto della popolazione
2. Svolgimento di elezioni legislative libere e trasparenti	2.1. Decisioni di finanziamento e attuazione effettiva dei progetti/programmi rimanenti del 10° FES